

MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 23 ottobre 2020

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Acconti IRAP 2020 dovuti in misura ridotta
2. Riscossione sospesa fino al 31 dicembre 2020
3. E-fatture alla PA: cause del rifiuto
4. Affitto d'azienda e società di comodo
5. Ritenute fiscali negli appalti in caso di contratti "promiscui"
6. Conferimento di partecipazioni e regime di realizzo controllato
7. Il giudizio sulla congruità del costo non condiziona né esclude la detrazione IVA
8. Compensi reversibili deducibili per competenza
9. Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti dell'Agenzia
10. Superbonus anche per il titolare di reddito fondiario
11. Sugar tax: determinato il potere edulcorante convenzionale

Acconti IRAP 2020 dovuti in misura ridotta

Con la Circolare del 19 ottobre 200, n. 27, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo della prima rata dell'acconto IRAP 2020, esclusa dall'obbligo di versamento ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020. In base a tale norma, infatti, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, sono stati esclusi dall'obbligo di versamento:

- a) del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- b) della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo.

Per quanto concerne quanto al punto b), la norma specifica che il versamento della prima rata è escluso in misura pari al:

- a) 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- b) 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

Ciò posto, un dubbio rilevante atteneva al metodo utilizzabile (storico o previsionale) per determinare l'importo escluso dal versamento.

A tal proposito, l'Agenzia ha chiarito che, in generale, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, con quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Riscossione sospesa fino al 31 dicembre 2020

L'attività degli Agenti della riscossione riprenderà dal 1° gennaio 2021, fatti salvi ulteriori differimenti. È l'effetto del D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020, n. 260. Il decreto proroga fino a fine anno la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, in luogo di 5. Per il graduale smaltimento delle cartelle di pagamento accumulate, viene, inoltre, differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle. Proroga di due anni dei termini per notificare gli atti del 2020.

E-fatture alla PA: cause del rifiuto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze,

sul regolamento recante l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche (PA). Nello specifico, sono previste le cause che consentono alle PA destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche e viene specificato che le PA non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori di alcuni casi:

- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le PA non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione. Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore e il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto.

Affitto d'azienda e società di comodo

Con sentenza n. 23165, depositata il 22 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'affitto d'azienda, in luogo della gestione diretta, non rappresenta una causa sufficiente ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge n. 724/1994.

Ritenute fiscali negli appalti in caso di contratti "promiscui"

Con la Risposta a istanza interpello del 21 ottobre 2020, n. 492 pubblicata ieri, l'Agenzia delle entrate ha chiarito come deve essere determinata la soglia di 200.000 euro annui prevista dall'art. 17-bis del DLgs. 241/97, qualora il committente

sia un ente non commerciale (pubblico o privato), in relazione ai contratti di appalto c.d. "promiscui", cioè relativi all'acquisto di servizi funzionali sia all'attività istituzionale che a quella commerciale.

In caso di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi generali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, la soglia di 200.000 euro annui si ritiene raggiunta qualora il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale che a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore a 200.000 euro. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto "promiscuo".

L'Agenzia precisa inoltre che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applicheranno con riferimento all'intero contratto.

Conferimento di partecipazioni e regime di realizzo controllato

Il regime a realizzo controllato di cui all'art. 177, co. 2-bis, del TUIR, trova applicazione anche nel caso in cui la riallocazione delle partecipazioni è effettuata in una società interamente partecipata dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 ottobre 2020, n. 483. Al riguardo, il riferimento al "conferente" contenuto nella norma porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Il giudizio sulla congruità del costo non condiziona né esclude la detrazione IVA

I costi per le consulenze legali sostenuti dalla controllante e riaddebitati alla controllata nell'ambito di una complessa operazione di acquisizione societaria si possono detrarre se il giudice non accerta la evidente incongruità dell'operazione. Ciò in quanto in tema di detrazione dell'IVA assolta, il principio di neutralità impone che l'inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di detraibilità IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell'operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione con l'esercizio dell'attività imprenditoriale. A sancirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19341 del 17 settembre 2020.

Compensi reversibili deducibili per competenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22479 depositata il 16 ottobre 2020 è tornata ad occuparsi di compensi reversibili, chiarendo il trattamento fiscale del costo in capo alla società amministrata.

È frequente nella prassi dei gruppi societari che un dipendente venga nominato nell'organo amministrativo di altra società del gruppo, la quale versa al datore di lavoro il compenso senza che transiti nella disponibilità della persona fisica (c.d. compensi reversibili).

In via preliminare, i giudici hanno rilevato che, ai sensi dell'art. 95, co. 5, del TUIR, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, vale a dire nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Tuttavia, nel caso di compensi reversibili, la società non versa alcun compenso all'amministratore, ma si limita a pagare all'altra società "un corrispettivo per l'utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell'attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a

disposizione". Mancando un'erogazione in denaro a colui che ha svolto l'attività gestoria, non è applicabile il principio di cassa e il costo, quale prestazione di servizi, deve essere dedotto secondo il principio di competenza.

Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti dell'Agazia

L'Agazia delle entrate ha pubblicato una serie di Risposte a istanze di interpello con le quali ha reso nuovi chiarimenti in merito al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL n. 34/2020 e nello specifico:

- a) in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione dell'impresa sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (risposta a interpello n. 476 del 16 ottobre 2020);
- b) in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi, è stato chiarito che per i distributori di carburante si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del DPR 600/1973 (risposta a interpello n. 477 del 16 ottobre 2020);
- c) nel caso di un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018, che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, occorre tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Contributo Covid-19 (risposta a interpello n. 478 del 16 ottobre 2020);
- d) ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, rientrano tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per i quali la data di apertura della partita IVA coincide o è

successiva a tale data, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività (risposta a interpello n. 479 del 19 ottobre 2020).

Superbonus anche per il titolare di reddito fondiario

A un contribuente non residente proprietario di una casa in Italia, titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al superbonus del 110%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 ottobre 2020, n. 486. Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In realtà, tali soggetti possono optare, ai sensi dell'art. 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo previste (sconto in fattura/cessione).

Sugar tax: determinato il potere edulcorante convenzionale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il D.M. 15 ottobre 2020 in tema di imposta sul consumo delle bevande edulcorate - *Sugar tax*, con cui il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze e il Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute hanno determinato il potere edulcorante convenzionale degli edulcoranti.

Il provvedimento prevede che, per le sole finalità dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate prevista dalla legge di Bilancio 2020, nella tabella allegata al decreto sono individuati, per ciascuna sostanza indicata in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it